

# IL CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA E IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Brevi Cenni

# PRINCIPALI FONTI NORMATIVE

**Legge 247/12** («Nuova disciplina dell'Ordinamento della Professione Forense»)

Ispirandosi al principio terzietà e imparzialità del Giudice sancito dall'Art. 111 Cost. ha introdotto un nuovo organismo il Consiglio Distrettuale di Disciplina a cui è demandato l'esercizio del potere disciplinare

Titolo V dedicato al CDD ed al procedimento disciplinare (art. 50-63)

**Regolamento CNF 1/2014** «elezioni dei Consigli distrettuali di Disciplina»

**Regolamento CNF 2/2014** Procedimento Disciplinare

**Codice Deontologico Forense**

**Eventuali regolamenti interni dei CDD**

# Consiglio distrettuale di disciplina

Il potere disciplinare appartiene al CDD (art. 50 L. 247/12) non più al Consiglio dell'Ordine.

**Il CDD è distrettuale:** in particolare il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Milano è espressione degli ordini del Distretto: Busto Arsizio, Como, Lecco, Lodi, Milano, Monza, Pavia (al quale a far data dal 31/12/2014 sono stati accorpati Vigevano e Voghera), Sondrio, Varese.

# Imparzialità CDD

La terzietà del giudicante disciplinare è normativamente garantita da:

- a) incompatibilità tra carica di Consigliere dell'Ordine e Consigliere distrettuale di Disciplina (art. 29 L. 247/12) nonché componente CNF
- b) dal divieto ai componenti iscritti al medesimo Ordine del professionista nei confronti di cui si procede di far parte della sezione giudicante o di essere consigliere istruttore (art. 50 L. 247/12)

# ELEZIONI

I componenti del CDD devono essere 1/3 dei Consiglieri dei COA del Distretto.

I componenti dei COA del Distretto eleggono i Consiglieri di Disciplina nella misura di 1/3 dei propri componenti. La scelta è tra coloro che hanno presentato valida candidatura (cfr. art.4 reg. CNF n. 1). Il voto è personale diretto e segreto (art. 4 reg. CNF n.1)

L'elezione è su base capitaria e democratica nel rispetto della rappresentanza di genere (ex art. 51 Cost. e art. 50 L. 247/12).

La carica dura 4 anni

Divieto di più di 2 mandati consecutivi

# Organizzazione «interna» del CDD

Art. 1 reg. CNF n. 2

I componenti del CDD eleggono al proprio interno il proprio Presidente, uno o due Vice - presidenti ed il Segretario

# COMPETENZA

Il CDD esercita la potestà disciplinare nei confronti degli iscritti agli Albi degli Avvocati, agli Elenchi e ai Registri dei Praticanti Avvocati. La competenza territoriale del procedimento è del CDD ove è iscritto l'avvocato o il praticante «incolpato» o di quello ove è avvenuto il fatto per cui si procede. In caso di «conflitto» si applica il principio della prevenzione della notizia con riguardo al momento dell'iscrizione nell'apposito registro

# Competenza per l'esecuzione delle sanzioni

La competenza per l'esecuzione della sanzione e per la sospensione cautelare è rimasta invariata e spetta al COA al cui albo/registro è iscritto l'incolpato



# Procedimento

- ▶ Procedimento disciplinare è un procedimento amministrativo che si svolge secondo i principi costituzionale di imparzialità e buon andamento (art. 10 reg.CNF 2/14). Per quanto non espressamente previsto si applicano al procedimenti disciplinare le norme del cpp in quanto compatibili
- ▶ Il procedimento CNF giurisdizionale

# Impulso del procedimento

La notizia di illecito deve pervenire al Consiglio dell'Ordine che trasmetterà gli atti al Cdd competente – cioè quello del distretto in cui l'avvocato (o il praticante) è iscritto oppure quello nel cui territorio è stato compiuto il fatto oggetto di indagine o di giudizio disciplinare – Il COA invita l'iscritto a presentare entro 20 giorni deduzioni difensive e trasmette gli atti al CDD. Il Presidente del CDD quindi iscrive la notizia nell'apposito registro

# Fase istruttoria «presidenziale»

Art. 14 reg. CNF n.2

Il Presidente del CDD valutati gli atti trasmessi dal COA e le eventuali deduzioni dell'incolpato può chiedere al CDD all'uopo convocato (c.d. Plenaria) l'archiviazione senza formalità per manifesta infondatezza della notizia di illecito disciplinare

Se non viene disposta l'archiviazione immediata il fascicolo viene assegnato alla sezione

# SEZIONI

Il CDD svolge la propria attività in sezioni composte da 5 componenti titolari e 2 supplenti.

Nella formazione delle sezioni si deve tener conto delle incompatibilità di «foro» tra componenti e incolpato.

Viene designato un consigliere istruttore e tra gli altri il più anziano assume la qualifica di Presidente della sezione mentre il più giovane di segretario

# Fase istruttoria preliminare

Art. 15 -16 reg. CNF n.2

Il Consigliere Istruttore comunica all'iscritto l'avvio della fase istruttoria preliminare e compie le «indagini» ed attività che ritiene opportune invitando l'iscritto a fornire deduzioni e documenti. All'esito propone alla sezione l'archiviazione (motivata) o il capo di incolpazione. Attività dell'istruttore ha un termine semestrale.

In ogni momento della fase istruttoria l'incolpato ha diritto di accedere agli atti, di essere sentito, dedurre prove o elementi.

# Deliberazione della sezione

La sezione decide sulla proposta dell'Istruttore senza la presenza di questi.

Se delibera la citazione a giudizio si apre la fase dibattimentale

# Dibattimento

(art. 22 reg. CNF n.2).

Il dibattimento si svolge davanti alla sezione.

Durante il dibattimento l'incolpato ha diritto di produrre documenti, interrogare o far interrogare testimoni, rendere dichiarazioni ecc.

La sezione può acquisire d'ufficio prove

# Prova e Discussione

L'Art. 23 reg. CNF n. 2 definisce quali siano le prove utilizzabili

Il Presidente dichiara chiuso il dibattimento e dà la parola al PM (se presente) all'incolpato ed al suo difensore



# DECISIONE

La decisione è assunta dalla sezione che decide a maggioranza ed è assunta in Camera di Consiglio. All'esito il Presidente dà lettura del dispositivo alle parti. Nel dispositivo deve essere indicato il termine per l'impugnazione al CNF. La motivazione deve essere depositata entro 30 giorni dalla lettura del dispositivo (termine che può essere aumentato fino al doppio in caso di particolare complessità).

# Proscioglimento e richiamo verbale

Può essere deciso anche il proscioglimento

Per le infrazioni più lievi/scusabili è possibile il richiamo verbale che NON è una sanzione disciplinare

# Sanzioni

Avvertimento

Censura

Sospensione dall'esercizio della professione  
(da 2 mesi a 5 anni)

Radiazione

Sospensione cautelare (per un periodo non  
superiore all'anno)

Non c'è più la Cancellazione dall'albo per 5  
anni

# Impugnazione

Decisioni del CDD sono impugnabili entro 30 giorni dal deposito avanti il CNF. L'impugnazione può essere proposta:

- . dall'incolpato (quando vi è stata affermazione di responsabilità);
- . Dal COA presso cui è iscritto l'incolpato;
- . Dal procuratore della Repubblica e dal Procuratore Generale ove ha sede il CDD che ha emesso la decisione. Questi possono altresì proporre impugnazione incidentale entro 20 giorni dalla notifica del ricorso proposto dall'incolpato

# IMPUGNAZIONE

Il procedimento avanti il CNF è rimasto non ha subito modificazioni.

La decisione del CNF è ricorribile per Cassazione.

# Rapporto con il processo penale

(in particolare art. 54 L. 247/12)

Il procedimento disciplinare è autonomo.

Tuttavia è possibile la sospensione a tempo determinato (non superiore a due anni) del procedimento disciplinare.

Durante il periodo di sospensione è sospeso il termine di prescrizione

# Prescrizione dell'azione disciplinare

Art. 56 L. 247/12  
6 anni dal fatto

5 anni dall'evento interruttivo. Gli atti interruttivi sono tipizzati e sono:

- . Comunicazione all'iscritto della notizia di illecito;
- . Notifica decisione del cdd
- . Notifica sentenza del cnf

Se gli atti interruttivi sono più di uno la prescrizione decorre dall'ultimo, ma in ogni caso il termine di 6 anni può essere prolungato non oltre un quarto

# Norme deontologiche

Art. 3 L. 247/12

Le norme deontologiche devono per quanto possibile essere

- .Tipizzate nella condotta
- . Contenere l'espressa previsione della sanzione applicabile



# CDD MILANO

[www.consigliodistrettuale.it/milano](http://www.consigliodistrettuale.it/milano)